

CIRCOLARE N. 34



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

e, p. c.:

Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Allegato: 1 (quadro sinottico)

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori o sindacali
presso gli enti ed organismi
pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

Nel corso del 2019 non si rilevano, per gli enti ed organismi pubblici vigilati da codeste Amministrazioni, significative novità in relazione agli adempimenti da rispettare per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, ad eccezione di quanto di seguito specificato.

Pertanto, il bilancio di previsione 2020 dovrà essere predisposto tenendo conto del quadro normativo vigente, ribadendo la necessità che i predetti enti ed organismi adottino, sia in fase previsionale che gestionale, comportamenti volti ad assicurare una proficua gestione delle risorse pubbliche ed il contenimento della spesa.

Va segnalato, altresì, che qualora il quadro normativo dovesse subire variazioni in forza delle previsioni contenute nella legge di bilancio 2020 (Bilancio di previsione dello Stato



per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022), si provvederà, con successiva circolare, a fornire ulteriori istruzioni e, in tale contesto - in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 - sarà aggiornata anche la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti.

È utile ribadire che per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2020 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Relativamente alle Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali, i Musei ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, si rappresenta che saranno gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione soggettivo di talune norme si ribadisce che qualora la normativa di riferimento faccia espresso rinvio alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), si dovrà tenere conto dell'elenco pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2019.

Pertanto, le amministrazioni pubbliche che, per la prima volta, vengono ricomprese nel citato elenco sono chiamate a concorrere direttamente al contenimento della spesa pubblica, mediante una puntuale applicazione delle relative disposizioni vigenti in materia.

Per gli enti ed organismi di nuova istituzione, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili

risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante. Ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'operatività della struttura può essere determinata dalla costituzione degli organi, dall'acquisizione delle risorse finanziarie e di personale, dall'avvio delle attività inerenti al perseguimento della propria *mission* istituzionale.

Al fine di facilitarne la consultazione, la circolare viene ancora articolata in schede tematiche (dalla lettera A alla lettera E), che costituiscono parte integrante della stessa.

Si segnalano, in particolare, la scheda tematica B, relativa alle Fondazioni lirico sinfoniche e alle Autorità amministrative indipendenti, con cui si forniscono indicazioni in merito all'avvio a regime delle rilevazioni SIOPE+ a decorrere dal 1° gennaio 2020 e la scheda tematica C, relativa agli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, con cui si forniscono indicazioni in ordine alle disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 183, in vigore dal 1° gennaio 2020 in materia di misure di contenimento della spesa pubblica.

Per una puntuale acquisizione di notizie circa le vigenti misure di contenimento si fa rinvio a quanto rappresentato nell'allegato quadro sinottico (Allegato 1).

Appare utile evidenziare, infine, che la rispondenza delle impostazioni previsionali alle predette indicazioni costituirà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli enti ed organismi di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti, finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

IL MINISTRO



Indice delle Schede

Scheda tematica A

Impostazione del bilancio previsionale ed obblighi derivanti dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici pag. 5

Scheda tematica B

Fondazioni lirico sinfoniche e Autorità amministrative indipendenti - Avvio rilevazione SIOPE+ dal 1° gennaio 2020 pag. 7

Scheda tematica C

Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103: applicazione dell'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pag. 9

Scheda tematica D

Trattamento economico del personale e novità normative in materia di reclutamento pag. 11

Scheda tematica E

Misure di contenimento della spesa..... pag. 15



Scheda tematica A**Impostazione del bilancio previsionale ed obblighi derivanti dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici**

In merito alla corretta impostazione del bilancio si rinvia a quanto illustrato nella scheda tematica A di cui alla Circolare RGS n. 26 del 7 dicembre 2016 e, da ultimo, alla Circolare RGS n. 33 del 20 dicembre 2017 il cui contenuto è da ritenersi confermato.

Si richiama, in particolare, la necessità del rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, come definito dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sia in fase previsionale che nel corso della gestione.

Inoltre, si ritiene utile segnalare la necessità di osservare le disposizioni dettate con la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018, come modificate dall'art. 38-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, concernenti il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, si fa rinvio a quanto già chiarito con la Circolare RGS n. 14 del 29 aprile 2019 (scheda tematica F).

In considerazione, poi, degli obblighi derivanti dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili, si richiama l'attenzione sulla necessità che gli enti completino il procedimento di individuazione delle missioni e dei programmi di cui agli articoli 9-11 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*", secondo le indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012 recante "*Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*", richiedendo il supporto delle Amministrazioni vigilanti, come previsto anche dall'articolo 3 dello stesso DPCM.

Inoltre, si segnala il contenuto dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo che dispone che le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "***Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio***" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Il Piano, inoltre, deve

risultare coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Si ricorda, altresì, che lo stesso articolo 19, al comma 4, stabilisce che per assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le Amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988.

Per le Amministrazioni vigilanti che non abbiano ancora provveduto all'adozione del predetto decreto si evidenzia che il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è comunque disciplinato nei suoi requisiti minimi, negli elementi principali, nei contenuti e nella tipologia di classificazione dal Decreto del Presidente del Consiglio de Ministri del 18 settembre 2012 recante *“Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”*.



Scheda tematica B**Fondazioni lirico sinfoniche e Autorità amministrative indipendenti - Avvio rilevazione SIOPE+ dal 1° gennaio 2020**

Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza con il sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili sono stati emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2019, pubblicato nella G.U. 12 agosto 2019, n. 188 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella G.U. 10 settembre 2019, n. 212 che hanno esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la rilevazione SIOPE+ e le modalità di ordinazione degli incassi e dei pagamenti previste dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rispettivamente, ai seguenti soggetti:

a) alle Fondazioni lirico sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Arena di Verona, in quanto non inserita nel predetto elenco, ad oggi non è soggetta al D.M. 23 luglio 2019;

b) alle Autorità amministrative indipendenti che risultano inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge n. 196/2009, ad eccezione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGSSE), la quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 442, non si avvale di un istituto cassiere ed utilizza un conto corrente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Per quanto concerne, invece, le Autorità amministrative indipendenti – quali la CONSOB, l'IVASS e la COVIP – che ad oggi non risultano comprese nel sopra citato elenco, si è ritenuto opportuno rinviare ad un successivo decreto la disciplina riguardante la codifica, i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8-bis, dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009

I decreti in parola definiscono per i suindicati soggetti la disciplina di avvio a regime della rilevazione SIOPE+ a decorrere dal 1° gennaio 2020 e prevedono un ambiente di test e collaudo delle procedure SIOPE+ secondo le modalità previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e tesoriere con SIOPE+, che, per le fondazioni



lirico sinfoniche decorre dal 1° settembre 2019 e, per le Autorità amministrative indipendenti, dal 1° ottobre 2019.

In materia di armonizzazione dei sistemi contabili, con riguardo alle Fondazioni lirico sinfoniche – che adottano la contabilità civilistica – si ritiene utile ricordare le previsioni di cui all'articolo 9 del D.M. 27 marzo 2013 secondo le quali con l'adesione al sistema SIOPE+ cessa l'obbligo di predisporre il conto consuntivo 2020 in termini di cassa secondo il formato di cui all'allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3 del medesimo D.M.; va, altresì, allegato al bilancio d'esercizio un conto consuntivo in termini di cassa secondo la codifica SIOPE, redatto secondo il formato di cui al citato allegato 2 che contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG. Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del D.M. 27 marzo 2013, i prospetti SIOPE+ costituiscono allegato obbligatorio al bilancio d'esercizio.

Infine, si evidenzia che le Fondazioni lirico sinfoniche e le Autorità amministrative indipendenti sono tenute ad allegare al rendiconto relativo all'esercizio 2020 e ai successivi i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.



Scheda tematica C**Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103: applicazione dell'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 183, prevede che *“Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale”*.

In proposito, al fine di chiarire la corretta applicazione della citata previsione legislativa, appare utile segnalare che gli enti previdenziali in argomento, con decorrenza dall'anno 2020, non devono ottemperare alle norme vigenti che recano limiti puntuali in ordine a specifiche tipologie di spesa ovvero obblighi di versamento al bilancio dello Stato, previsti a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Più precisamente, a titolo esemplificativo, si rammenta che, in virtù della predetta disposizione, non trovano più applicazione le seguenti disposizioni di contenimento della spesa in materia di: spese per consumi intermedi (articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 50, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66); spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89); spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca (articolo 14, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89); spese per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

Parimenti, occorre ricordare che, dall'anno 2020, non produce più effetti l'art. 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale gli enti di cui trattasi hanno la facoltà di assolvere alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa effettuando un versamento sostitutivo al bilancio dello Stato di un importo pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Cionondimeno, si ritiene opportuno specificare che restano fermi i limiti stabiliti dalle disposizioni attualmente vigenti che recano vincoli in materia di personale e, segnatamente, l'articolo 5, commi 7 (valore nominale a 7 euro dei buoni pasto) e 8 (divieto di monetizzazione delle ferie), del sopra citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.



Scheda tematica D**Trattamento economico del personale e novità normative in materia di reclutamento**

Per quanto riguarda il personale contrattualizzato in regime privatistico, come noto, nel corso del 2019 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL 2016-2018 per l'area dirigenziale Istruzione e Ricerca la cui entrata in vigore impone la ridefinizione dei parametri retributivi dei dirigenti appartenenti a tale area anche ai fini delle previsioni di bilancio 2020.

Recentemente, inoltre, sono state sottoscritte le ipotesi di CCNL 2016 – 2018 dell'Area della sanità e dell'Area delle funzioni centrali. Per quanto concerne quest'ultima Ipotesi, che riguarda anche il personale dirigente degli enti pubblici non economici e delle agenzie oggetto della presente circolare, si evidenzia che, qualora alla data di predisposizione del bilancio di previsione non sia ancora intervenuta la sua sottoscrizione definitiva, i predetti enti dovranno appostare nei rispettivi bilanci di previsione, anche per il 2020, gli accantonamenti relativi agli incrementi retributivi a regime - corrispondenti sulla base di quanto stabilito nei documenti di finanza pubblica, al 3,48 % del complessivo monte salari 2015, da calcolarsi secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS n. 33 del 20/12/2017 - salvo ad apportare, all'entrata in vigore di detto CCNL, le occorrenti variazioni di bilancio sui capitoli di spesa nel 2020. Resta fermo che il bilancio di previsione 2020 dovrà essere impostato sulla base dei nuovi parametri retributivi nel caso in cui la predisposizione dello stesso avvenga successivamente all'entrata in vigore del predetto CCNL.

Relativamente al triennio contrattuale 2019-2021, nelle more della definizione della legge di bilancio 2020, si confermano le indicazioni fornite con la circolare n. 14 del 29 aprile 2019 in merito all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 436, 438 e 440, della legge di bilancio 2019.

In particolare:

- per quanto riguarda la cosiddetta Indennità di Vacanza Contrattuale 2019, si conferma l'avvenuta pubblicazione sul sito della Ragioneria Generale dello Stato dei relativi importi mensili, ivi compresi quelli a regime a cui occorre fare riferimento per le previsioni di bilancio 2020. Per il personale delle Aree dirigenziali, con esclusione di quello relativo all'Area istruzione e della ricerca, si conferma altresì la determinazione dell'IVC in via provvisoria anche per il 2020 nei valori mensili a regime riportati sul predetto sito (che saranno rideterminati con le modalità e alle scadenze di cui al CCNL 2016 – 2018) e la previsione, in aggiunta ad essa, di quella in godimento dal 2010 che deve, pertanto, continuare ad essere



corrisposta fino al suo assorbimento nello stipendio, secondo le modalità di cui allo stesso CCNL 2016 - 2018. Per il personale della citata Area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca, per il quale il relativo CCNL ha nel frattempo assorbito nello stipendio l'IVC in vigore dal 2010, dovrà invece essere prevista esclusivamente l'IVC 2019 nei valori definitivi a regime indicati nel predetto sito.

- per quanto riguarda l'elemento perequativo si conferma, nelle more della definizione dei nuovi CCNL per il triennio 2019 -2021, l'erogazione dello stesso, ove spettante, sulla base delle modalità e criteri stabiliti dai rispettivi CCNL 2016-2018 e negli importi ivi previsti.
- per quanto riguarda gli accantonamenti per oneri contrattuali, si conferma che gli stessi vanno determinati per il 2020 sottraendo dall'importo complessivo determinato ai sensi della citata circolare n. 14/2019 - ossia applicando una percentuale non inferiore all'1,65% sul monte salari 2016 (si evidenzia che l'IPCA prevista per l'anno 2020, cumulata sui primi due anni del triennio, è pari a 1,90%) maggiorato degli oneri riflessi e considerando la rivalutazione del 3,48% - le predette somme da erogare a titolo di IVC e di elemento perequativo.

Per i docenti e ricercatori universitari è stato recentemente emanato il DPCM di adeguamento delle retribuzioni per gli anni 2018 e 2019 il quale prevede incrementi nelle misure, rispettivamente, dello 0,11 % e del 2,28 %.

Pertanto i parametri retributivi del personale in questione vanno aggiornati sulla base di quanto previsto nel citato DPCM.

Atteso il particolare meccanismo di adeguamento delle retribuzioni dei docenti e ricercatori universitari che opera su base annuale, nel bilancio di previsione 2020 va inoltre previsto apposito accantonamento per gli oneri relativi all'adeguamento per tale anno che, nelle more della comunicazione Istat, possono solo essere stimati. A tale fine, considerato che per il triennio 2019 – 2021 al restante personale pubblico è stato finora riconosciuto a titolo di incremento solo l'importo dell'IVC e dell'elemento perequativo ove spettante, il predetto accantonamento (considerati anche gli effetti di trascinarsi del triennio contrattuale 2016 -2018) può essere stimato prudenzialmente nella misura del 2,4 %.

Si riepilogano di seguito i criteri di determinazione delle previsioni di bilancio 2020 tenendo anche conto delle indicazioni contenute nella circolare RGS n. 14 del 4 aprile 2019.



	Personale non dirigente	Personale dirigente	Professori universitari
Previsioni spese di personale	Parametri retributivi determinati ai sensi del CCNL 2016 - 2018	Parametri retributivi determinati ai sensi del CCNL 2016 - 2018 per Area Istruzione e ricerca e ai sensi del CCNL 2008 -2009 per le restanti Aree fino alla definizione dei rispettivi CCNL 2016 - 2018	Parametri retributivi negli importi risultanti dagli adeguamenti di cui al DPCM 3 settembre 2019
	IVC 2019 negli importi mensili a regime indicati nel sito RGS	IVC 2019 a regime ¹	
	Elemento perequativo ove spettante negli importi definiti dal CCNL 2016 2018		
Accantonamenti	Triennio contrattuale 2019-2021: oneri 2020 ² al netto importi per IVC 2019 ed Elemento perequativo	Triennio contrattuale 2016 2018 nelle more della sottoscrizione definitiva dei CCNL relativi a tale triennio: 3,48% del monte salari 2015 al netto dell'IVC 2010. Si ricorda che tale accantonamento si aggiunge a quelli per il 2016, 2017, 2018 e 2019	Stima onere anno 2020 per adeguamento ex art. 24, comma 1, legge 448/1998 prudenzialmente nella misura del 2,4%
		Triennio contrattuale 2019-2021: oneri anno 2020 al netto degli oneri dei capitoli stipendiali per IVC 2019 a regime ²	

1) gli importi a regime indicati sul sito RGS per Area istruzione e ricerca sono definitivi, mentre per le restanti Aree dirigenziali sono da intendere provvisori e saranno rideterminati con le modalità e alle scadenze previste dal CCNL 2016 – 2018.

2) Calcolati in misura non inferiore all'1,65 % del monte salari 2016 considerando la rivalutazione del 3,48% per tener conto dei benefici strutturali previsti per il triennio contrattuale 2016 – 2018.

Si segnala, da ultimo, l'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2019, n. 145), che, limitatamente al triennio 2019-2021, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, prevede procedure semplificate per l'esercizio delle ordinarie facoltà assunzionali relative al medesimo triennio (comma 4).

Inoltre, il predetto articolo 3 conferma, a decorrere dall'anno 2019, la facoltà assunzionale al 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (comma 1) e consente, a partire dalla medesima annualità, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente (comma 3).



Scheda tematica E**Misure di contenimento della spesa**

Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte nell'ordinamento talune norme di razionalizzazione concernenti specifiche tipologie di spesa da tenere in considerazione, anche ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2020.

Per consentire una lettura sistematica delle disposizioni vigenti in materia si rimanda all'apposito quadro sinottico riepilogativo (Allegato 1 della presente circolare) mentre, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle norme stesse si fa rinvio anche alle precedenti circolari emanate in materia ed, in particolare, alle circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 35 del 22 agosto 2013, n. 8 del 2 febbraio 2015, n. 32 del 23 dicembre 2015, n. 12 del 23 marzo 2016, n. 26 del 7 dicembre 2016, n. 18 del 13 aprile 2017, n. 33 del 20 dicembre 2017, n.14 del 23 marzo 2018, n. 31 del 29 novembre 2018, n. 14 del 29 aprile 2019 ferme restando le ulteriori precisazioni contenute, in ordine a specifici aspetti, nelle distinte schede tematiche di cui alla presente circolare.

Si rappresenta, infine, che - in relazione alle ulteriori misure in materia di contenimento della spesa pubblica che emergeranno anche dalla legge di bilancio 2020 - con successiva circolare saranno date indicazioni aggiuntive e, in tale contesto, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sarà fornita, previa revisione, l'apposita scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare agli appositi capitoli dell'entrata al bilancio dello Stato.